



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE - LAVORO

In composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Elisa Scorza,

nel procedimento ex art. 1, co. 51, l. 92/12 portante R.G. n. **178/2017** promosso da:

██████████, elettivamente domiciliato in Vercelli, via dei Mercati 6, presso l'avv. Daniela Francia che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

-Parte opponente-

Contro

██████████ SOC. COOP., in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

-Parte convenuta-

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 24.2.2017 ██████████ ha convenuto in giudizio ██████████ Società Cooperativa, proponendo opposizione avverso l'ordinanza ex art. 1, co. 48, l. 92/12 emessa dal Tribunale di Vercelli in data 27.1.2017, con la quale è stato dichiarato inefficace il licenziamento irrogatogli dalla società in data 13.11.2012 e la stessa è stata condannata a corrispondere al lavoratore 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, dedotto l'*aliunde perceptum*.

Nonostante la rituale notifica del ricorso in opposizione, la società è rimasta contumace.

La controversia è stata discussa e, poi, trattenuta in decisione senza necessità di svolgere attività istruttoria.

Data la complessità della vicenda processuale è opportuna una schematizzazione cronologica dei fatti e dello sviluppo del procedimento.

1.11.12: il ricorrente viene assunto come socio lavoratore alle dipendenze della società convenuta (doc. 1 ric.);

13.11.12: al ricorrente viene consegnata a mani una lettera di "*contestazione disciplinare e contestuale del socio dalla Cooperativa e interruzione del rapporto di lavoro*"; l'addebito attiene al giorno precedente, 12.11.12, in cui il ricorrente avrebbe tenuto un "*comportamento gravemente offensivo nei confronti dei*



responsabili dell'impianto esternando delle Sue opinioni e pronunciando delle invettive inveritiere e diffamatorie" (doc. 2 ric.);

12.12.12: il ricorrente deposita ricorso ex art. 1, co. 48, l. 92/12, chiedendo dichiararsi l'illegittimità dell'esclusione da socio e, per l'effetto, quella del licenziamento per insussistenza del fatto contestato e, comunque, inosservanza della procedura di cui all'art. 7, l. 300/70, con conseguente applicazione dell'art. 18, co. 4, l. 300/70 (fascicolo r.g. 626/12);

8.2.13: la società si costituisce in giudizio eccependo l'incompetenza funzionale del giudice adito, l'inosservanza del termine di impugnazione della delibera di esclusione di cui all'art. 2533 c.c. e la sua correttezza nel merito (ivi);

1.8.13: il Tribunale di Vercelli, all'esito della fase sommaria, dichiara la propria incompetenza funzionale in favore del Tribunale delle Imprese di Torino (id.);

3.10.13: il ricorrente notifica alla società atto di citazione in riassunzione davanti al Tribunale delle Imprese di Torino (v. fasc. rg. 29184/13 Trib. Imprese);

3.10.14: a conclusione del giudizio il Tribunale delle Imprese di Torino, ritenendosi a propria volta incompetente per materia, solleva regolamento di competenza, rimettendo il fascicolo alla Corte di Cassazione (ivi);

6.10.15: con ordinanza n. 19978 la Suprema Corte individua il giudice competente nel Tribunale di Vercelli in funzione di giudice del lavoro;

21.12.15: il ricorrente deposita ricorso in riassunzione ex art. 1, co. 48, l. 92/12 dinanzi al Tribunale di Vercelli (r.g. 889/2015);

27.12.2016/27.1.17: il Tribunale di Vercelli emette ordinanza con la quale decide la controversia, ritenendo sussistenti i fatti di cui all'addebito disciplinare e, tuttavia, illegittimo il provvedimento espulsivo per violazione della procedura di cui all'art. 7, l. 300/70; per l'effetto, dichiara inefficace il licenziamento e condanna la società convenuta a corrispondere al ricorrente 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, dedotto l'*aliunde perceptum* (doc. 10 ric.).

La presente opposizione è motivata dall'interesse del ricorrente a sentir dichiarare insussistenti i fatti contestati e conseguentemente vedersi riconoscere le maggiori tutele di cui al quarto comma dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, in luogo di quelle di cui al sesto comma applicate all'esito della fase sommaria; in ogni caso, il lavoratore censura l'ordinanza del Tribunale di Vercelli nella parte in cui ha statuito la detraibilità dell'*aliunde perceptum* dall'indennità risarcitoria a lui dovuta.

Ora, è indiscutibile che sussista la violazione procedurale già accertata dal primo giudice, giacché con un unico atto (la raccomandata a mani del 13.11.12) al lavoratore è stato contestato l'addebito disciplinare e contestualmente gli è stata comminata la massima sanzione, senza che potesse esercitare il proprio diritto di difesa.

La fattispecie ricade (con le precisazioni che verranno svolte in seguito) nell'ambito di applicabilità dell'art. 18, l. 300/70 come riformulato dalla l. 92/12, essendo il recesso successivo al 18.7.12, data di entrata in vigore della novella (v. Cass. Sez. L., 31.7.15, n. 16265).

Il sesto comma dell'art. 18 stabilisce che:

"Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, della procedura di cui all'articolo 7 della presente



legge, o della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, si applica il regime di cui al quinto comma, ma con attribuzione al lavoratore di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione a tale riguardo, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal presente comma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo."

Occorre, dunque, verificare se sia sussistente la giusta causa di esclusione/licenziamento e, dunque, il fatto oggetto della contestazione disciplinare.

Il ricorrente è stato escluso dalla compagine sociale e, insieme, licenziato con lettera del seguente tenore:

"con la presente Le contestiamo, ad ogni effetto di legge, quanto segue.

Abbiamo appreso che Lei, in giornata di ieri 12 novembre 2012, ha tenuto un comportamento gravemente offensivo nei confronti del responsabile dell'impianto, esternando delle Sue opinioni e pronunciando delle invettive inveritiere e diffamatorie.

In particolare, ci è stato riferito che Lei, riferendosi ai responsabili [REDACTED] e [REDACTED], ha pronunciato le seguenti frasi: "Quei due sono stati inseriti in questo impianto per cacciare le persone" definendoli "buttafuori" ed affermando che "sono all'interno del magazzino senza contratto e pertanto in maniera abusiva".

Riferiva inoltre che quanto sopra Le era stato riferito da un Maresciallo dei Carabinieri di Sua conoscenza e con il quale giocava a calcio.

Tali affermazioni - lo ripetiamo - costituiscono un comportamento gravissimo senza giustificazione alcuna nei confronti dei soggetti sopra citati, tale da non consentire la prosecuzione del rapporto associativo e lavorativo.

E' evidente, infatti, che il Suo comportamento, oltre a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario tra Lei e la Cooperativa della quale Lei fa parte, danneggia e provoca tensioni inutili all'interno dell'impianto, in un momento in cui la gestione appena subentrata, ossia la scrivente cooperativa, sta cercando di trovare le soluzioni migliori per la gestione dell'impianto, alla ricerca della maggiore produttività e della maggiore valorizzazione del personale.

Alla luce di quanto sopra e :

visto l'art. 2533 c. 2 del Codice civile;

visto l'art. 10 dello Statuto sociale

visto l'art. 3 del Regolamento interno redatto ai sensi dell'art. 6 della L.142/2001;

visto l'art. 28 del Regolamento interno;

l'organo amministrativo della scrivente società ha deliberato la sua esclusione da socio della cooperativa con decorrenza immediata.

Le rammentiamo inoltre che - come già specificato nel regolamento interno agli artt. 2, comma 4 e 25, comma 4 - che ai sensi e per gli effetti della legge 142/2001 così come modificata dall'art. 9 della legge 30/2003, la risoluzione del rapporto associativo determina pure l'interruzione del rapporto di lavoro con Lei instaurato in data 1.11.2012.



La Cooperativa si riserva, inoltre, il diritto di agire presso le sedi opportune per tutelare l'immagine della società.

Le ricordiamo infine che entro i termini di legge le verrà regolarmente liquidato il trattamento di fine rapporto”.

Nel corso del primo procedimento (r.g. 626/12) sono stati escussi sommari informativi per verificare le deduzioni della società resistente.

██████████, all'epoca dipendente di Interlogistic, ha riferito di avere sentito, il giorno 12.11.12, il ricorrente rivolgersi ad alta voce ai signori ██████████, ma ha negato che ██████████ abbia pronunciato le frasi riportate nell'addebito disciplinare¹.

Negli stessi termini le dichiarazioni del dipendente ██████████ ██████████, secondo cui il ricorrente non ha pronunciato le frasi in questione ed anzi sono stati ██████████ ad alzare la voce parlando con il ricorrente.

██████████, anch'egli dipendente della resistente, ha detto di non essere stato presente ai fatti, esponendo che le parole attribuite al ██████████ nella contestazione erano state da lui pronunciate in sua presenza “nei confronti del ██████████ [██████████], responsabile dell'impianto, ndr] e non nei confronti del ██████████ e del ██████████.” Immediatamente dopo ha, però, dichiarato:

“so solo che c'erano sul luogo di lavoro voci secondo le quali il ██████████ erano stati assunti per cacciare le persone². Secondo le stesse voci era il ██████████ a dire tali cose del ██████████, ma a me personalmente il ██████████ non ha mai detto tali cose”.

Emerge, *ictu oculi*, l'intrinseca contraddittorietà della deposizione.

E' stato sentito anche ██████████, il quale ha dichiarato di avere appreso da ██████████ che il ricorrente aveva pronunciato le frasi di cui all'addebito al suo indirizzo; senonché dalla testimonianza del ██████████ non è possibile evincere se egli abbia o non abbia sentito il ricorrente pronunciare le espressioni a lui ascritte.

██████████, sentito come teste di riferimento, ha affermato: che all'epoca era responsabile di impianto, che ██████████ sono arrivati insieme con la cooperativa ██████████ (pacificamente subentrata alla ██████████) e gli sono stati presentati come suoi superiori; che il ricorrente gli ha detto le parole addebitategli in riferimento a ██████████, ai quali lui è poi andato a riferirle.

E' stato, dunque, il solo ██████████, pur non essendo l'unico presente al fatto (c'era almeno anche la ██████████³, forse anche il ██████████) - a confermare i fatti di cui alla contestazione disciplinare.

Non può, pertanto, dirsi raggiunta la prova della sussistenza del fatto contestato e, dunque, della giusta causa del licenziamento.

¹ Sul capo 5 della memoria ██████████: (“Vero che il sig. ██████████ pronunciava la seguente frase, riferendosi ai signori ██████████: <<quei due sono stati inseriti in questo impianto per cacciare le persone>>”): “io non ho sentito dire questa frase dal ██████████, c'erano in magazzino voci, per sentito dire, relative al fatto di cui alla frase al capitolo, ma il ██████████ non ha mai pronunciato quella frase”.

² v. capo 5 memoria Interlogistic in r.g. 626/92.

³ v. capo 8 memoria Interlogistic in r.g. 626/92 “Vero che i responsabili dell'impianto, il successivo giorno 13, consegnavano lettera di esclusione della Cooperativa, invitando il sig. ██████████ ad abbandonare l'impianto”. La teste ██████████ ha risposto: “non so; io dopo aver visto la scena del 12 non ho più saputo nulla; ho saputo della lettera di licenziamento ma non ho chiesto nulla.”



Si deve, a questo punto, osservare che:

- non è mai stata contestata la sussistenza del requisito dimensionale per l'applicazione delle tutele di cui all'art. 18, l. 300/70 e comunque "le dimensioni dell'impresa, inferiori ai limiti stabiliti dall'art. 18 st.lav., costituiscono, insieme al giustificato motivo del licenziamento, fatti impeditivi che devono, perciò, essere provati dal datore di lavoro" (v., da ultimo, Cass. Sez. L., 19.4.2017, n. 9867);

- l'esclusione dal rapporto sociale è stata deliberata in conseguenza della contestazione disciplinare, peraltro elevata contestualmente e la relativa comunicazione è stata ricevuta dal lavoratore in data 17.11.12 (doc. 2 ric.);

- il primo ricorso, nel quale è stata impugnata anche la delibera di esclusione, è stato depositato il 12.12.2012, dunque entro il termine di 60 giorni di cui all'art. 2533, co. 2, c.c.;

- tutte le diverse fasi nelle quali si è articolato, sin qui, il procedimento costituiscono un giudizio unitario, atteso, da un lato, che "quando, a norma dell'art. 50 cod. proc. civ., la riassunzione della causa - disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza - davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge, il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario" (Cass. Sez. 2, 10.7.2008, n. 19030); dall'altro, che le due fasi in cui si estrinseca il rito c.d. Fornero devono essere considerate unitariamente (Cass. Sez. L., 6.7.16, n. 13788, tra le altre);

- l'accertata insussistenza del fatto posto a base (oltre che del licenziamento anche) della deliberata esclusione determina l'illegittimità della delibera in questione, peraltro comunque viziata per inosservanza del procedimento prescritto dall'art. 29 del regolamento interno (doc. 5 ric.);

- l'illegittimità della delibera consente la ricostituzione del rapporto associativo, con conseguente applicabilità delle tutele di cui all'art. 18, l. 300/70 (come si evince, a contrario, dal dettato dell'art. 2, l. 142/2001, secondo cui "ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300, con esclusione dell'articolo 18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo"; v. anche Cass. Sez. L., 4.6.2015, n. 11548);

- l'insussistenza del fatto contestato ricade nella fattispecie sanzionatoria di cui all'art. 18, co. 4, st. lav., come modificato dalla l. 92/12.

In definitiva, accertata l'illegittimità della delibera di esclusione e del connesso licenziamento, deve addivenirsi all'annullamento del licenziamento e alla condanna della convenuta a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato e a corrispondergli un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative.

In proposito si deve osservare che è stato lo stesso ricorrente ad allegare di avere svolto attività lavorative, nel periodo tra il licenziamento e la data odierna, per i seguenti periodi: dal 26.11.2013 al 31.01.2014, dal 22.08.2014 al 22.02.2015, dal



01.07.2015 sino ad oggi (v. capo 30 del ricorso). Ne consegue che quanto da lui percepito nello svolgimento di queste attività dovrà essere scomputato dall'indennità risarcitoria di cui sopra (v. Cass. Sez. L., 25.7.13, n. 18093, secondo cui "nei giudizi di impugnativa di un licenziamento, il cosiddetto "*aliunde perceptum*" non costituisce oggetto di eccezione in senso stretto ed è, pertanto, rilevabile d'ufficio dal giudice se le relative circostanze di fatto risultano ritualmente acquisite al processo, anche se per iniziativa del lavoratore"), la quale non potrà comunque eccedere il limite di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

Sull'indennità risarcitoria così determinata sono dovuti interessi e rivalutazione dalle singole scadenze sino al saldo.

La datrice di lavoro convenuta dovrà, infine, versare i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra, nella misura prescritta dall'art. 18, co. 4, l. 300/70.

Nella memoria costitutiva depositata nella precedente fase (in data 28.1.16) la società ha esposto circostanze (quali la cessazione dell'appalto e l'insussistenza di unità locali operative) che renderebbero impossibile l'esecuzione dell'ordine di reintegrazione. Tali circostanze non assumono, però, in questa sede rilevanza ostativa all'emissione di una pronuncia (ri)costitutiva del rapporto, dal momento che non si conosce quale sia l'attuale situazione della convenuta (non costituitasi in questa fase), che l'effetto dell'ordine di reintegra è comunque quello di ripristinare il contenuto obbligatorio del rapporto e che il lavoratore ha, in ogni caso, facoltà di optare per l'indennità sostitutiva.

Il ricorso deve, per le suesposte ragioni, trovare integrale accoglimento.

Le spese di lite seguono la soccombenza di parte e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, *contrariis reiectis*, dichiara l'illegittimità dell'esclusione deliberata dalla convenuta con atto del 13.11.12;

annulla il licenziamento irrogato dalla convenuta in pari data e condanna la parte convenuta a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato e a corrispondergli un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione nella misura massima di 12 mensilità, dedotto quanto il ricorrente ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento delle attività lavorative indicate in parte motiva, il tutto oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze sino al saldo;

condanna, altresì, parte convenuta al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, nella misura indicata dall'art. 18, co. 4, l. 300/70;

condanna, infine, parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite da questo sostenute, che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre Iva, Cpa e 15%.

Vercelli, 29 giugno 2017.

Il Giudice
Elisa Scorza

